



DETERMINAZIONE N. 262/2020

Oggetto: Approvazione della Trattazione n. 68/2019 e Comunicazione n. 68/2019 riguardante la Segnalazione all'Ufficio del Difensore civico per il digitale n. 68/2019 prot. n. 6817 del 17/05/2019.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTI gli articoli 19 (Istituzione dell'Agenzia per l'Italia Digitale), 21 (Organi e statuto), 22 (Suppressione di DigitPA e dell'Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione; successione dei rapporti e individuazione delle effettive risorse umane e strumentali) del decreto legge n. 83 del 22 giugno 2012, recante "Misure urgenti per la crescita del Paese", convertito, con modificazioni, nella legge n. 134 del 7 agosto 2012 e s.m.i. e l'articolo 14-bis (Agenzia per l'Italia digitale) del decreto legislativo n.82 del 7 marzo 2005 (Codice dell'amministrazione digitale) e s.m.i.;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 gennaio 2014 (pubblicato sulla GURI n. 37 del 14 febbraio 2014), che ha approvato lo Statuto dell'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID);

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82 del 9 aprile 2015, concernente la "Determinazione delle dotazioni delle risorse umane, finanziarie e strumentali dell'Agenzia per l'Italia digitale", adottato ai sensi dell'articolo 22, comma 6, del decreto-legge n. 83 del 2012;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 marzo 2017, recante "Approvazione del regolamento di organizzazione per l'Agenzia per l'Italia Digitale";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 gennaio 2020, registrato alla Corte dei Conti in data 17 febbraio 2020 al n.232, con il quale l'ing. Francesco Paorici è stato nominato, per la durata di un triennio, Direttore Generale dell'Agenzia per l'Italia Digitale, con decorrenza 20 gennaio 2020;

VISTA la determinazione n. 15/2018 del 26/1/2018 con la quale si stabilisce che, in attuazione dell'articolo 17 comma 1-quater del decreto legislativo n. 82/2005 e s.m.i., è istituito presso l'AgID l'Ufficio del difensore civico per il digitale, al quale è preposto in via provvisoria il dott. Massimo Macchia, che si avvarrà del personale in servizio presso l'ufficio Affari Giuridici e Contratti e che le aree tecniche presteranno supporto al Difensore civico digitale al fine di fornire al medesimo elementi utili in ordine alle segnalazioni ricadenti nelle aree di propria competenza;

VISTO l'articolo 66 comma 2 del d.lgs. 217/17 ove , tra l'altro, si prevede che, "Al fine di garantire una tempestiva ed efficace attuazione del decreto legislativo n. 82 del 2005, e, in particolare, di svolgere le attività previste dall'articolo 17, comma 1-quater e dall'articolo 71 del predetto decreto legislativo e le altre misure aggiuntive disposte dal presente decreto, l'AgID può avvalersi, in aggiunta alla dotazione organica vigente, di un contingente di 40 unità di personale di altre amministrazioni statali, in posizione di comando o fuori ruolo, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127";

VISTA la determinazione n. 37 del 12/02/2018 con la quale è stato approvato il Regolamento concernente le procedure interne all'Agenzia per l'Italia digitale aventi rilevanza esterna, finalizzate allo svolgimento, nella fase di prima applicazione, dei compiti previsti dall'articolo 17, comma 1-quater del Codice dell'Amministrazione digitale, relativi al Difensore civico per il digitale;

VISTA la segnalazione al Difensore civico per il digitale n. 68/2019 del 16/05/2019 acquisita al prot. n. 6817 del 17/05/ 2019, relativa alla mancanza di un'applicazione informatica per la verifica dei documenti sottoscritti con firma digitale in formato ".p7m" ;

ESAMINATA la Trattazione n. 68/2019, predisposta dall'Ufficio del Difensore civico per il digitale relativa agli elementi in base ai quali la segnalazione risulta non rientrante nelle funzioni attribuite al Difensore civico per il digitale, in quanto non riguardante presunte violazioni di norme ICT ma riguardante una richiesta informativa di tipo tecnico, con conseguente proposta al Difensore civico di disporre l'archiviazione della segnalazione dandone comunicazione al Segnalante;

ESAMINATA la comunicazione di Archiviazione predisposta dal Difensore civico per il digitale, a seguito della richiamata Trattazione n. 68/2019, con la quale, si condivide la proposta prevista nella Trattazione di ritenere che quanto segnalato non rientri nelle funzioni attribuite al Difensore civico, per il digitale con conseguente comunicazione al Direttore Generale per quanto di competenza e, qualora nulla osti, con archiviazione, e conseguente comunicazione al Segnalante;

DETERMINA

di approvare dette Trattazione n. 68/2019 e Comunicazione di archiviazione di seguito allegate, che formano parte integrante della presente determinazione.

Segnalazione n. 68/2019 - Trattazione

Amministrazione segnalata: Agenzia delle Dogane - Qualificazione tematica: Comunicazione mediante le tecnologie dell'informazione - Protocollo n. 6817 del 17/05/2019.

Il Segnalante espone la seguente questione:

*“Sebbene sia avvocato ed abbia la pec, i file pdf.pm7, non si aprono, perché, verosimilmente necessitano della firma digitale, che non è obbligatoria, nemmeno per gli avvocati. Vogliate, pertanto, creare un'applicazione fruibile da tutti, per aprire tale versione del pdf.
distinti saluti”*

Si premette che il Difensore civico per il digitale ha il compito di raccogliere tutte le segnalazioni relative alle presunte violazioni del Codice dell'Amministrazione Digitale, o di ogni altra norma in materia di digitalizzazione ed innovazione, a garanzia dei diritti digitali dei cittadini e delle imprese. L'Ufficio del difensore civico per il digitale è stato istituito presso AgID con l'articolo 17, comma 1-quater del Codice dell'Amministrazione Digitale. I principali ambiti di tutela per il cittadino e le imprese riguardano l'uso delle tecnologie, l'identità digitale, il domicilio digitale, i pagamenti con le modalità informatiche e la comunicazione mediante le tecnologie dell'informazione.

Si specifica, peraltro, che il Difensore civico per il digitale non risolve o media eventuali controversie tra il cittadino e la pubblica amministrazione; non può sostituirsi alla pubblica amministrazione nell'espletamento dell'attività richiesta dal cittadino; non svolge attività di supporto riguardo il malfunzionamento di soluzioni applicative utilizzate dalle pubbliche amministrazioni per l'erogazione di servizi on line (non è un servizio di help desk); non sostituisce l'Ufficio per i rapporti con il pubblico presente in ciascuna amministrazione.

Venendo al merito della questione segnalata, dall'esame preliminare di quanto rappresentato dal Segnalante, premesso che la questione posta riguarda il tema dell'Uso delle tecnologie e non quello della Comunicazione mediante le tecnologie dell'informazione si ritiene che il contenuto non configuri una segnalazione di possibili violazioni di norme in materia ICT, ma, semmai, possa configurare una richiesta informativa di tipo tecnico.

Si evidenzia infatti che il segnalante stesso non individua violazioni di normative in materia ICT, ma chiede soltanto un chiarimento circa gli strumenti informatici tramite i quali effettuare la verifica di un documento sottoscritto con firma digitale, in formato “.p7m”.

Al fine di fornire, comunque, un supporto informativo al Segnalante si chiarisce che un documento con estensione “.p7m” identifica un documento informatico che è stato sottoscritto con firma digitale (di tipo CADES); come indicato nella Guida concernente “l’Apposizione di firme e informazioni su documenti firmati” (alla quale peraltro si rinvia per maggiori informazioni http://www.agid.gov.it/sites/default/files/linee_guida/firme_multiple_1.pdf), ove si precisa che “la firma digitale consiste nella creazione di un file, definito “busta crittografica”, che racchiude al suo interno il documento originale, l’evidenza informatica della firma e la chiave per la verifica della stessa, che, a sua volta, è contenuta nel certificato emesso a nome del sottoscrittore”.

La visualizzazione del contenuto della “busta crittografica” CADES è resa possibile “da idonei software” (come quelli utilizzati per sottoscrivere con firma digitale) che sono “in grado di “sbustare” il documento sottoscritto”.

In conclusione, in base alle osservazioni appena esposte, si propone che il Difensore civico ritenga quanto segnalato come non rientrante nelle funzioni allo stesso attribuite, con comunicazione al Direttore Generale per quanto di competenza e, qualora nulla osti, con conseguente archiviazione della medesima e comunicazione al Segnalante.

12/02/2020

Raffaele Montanaro



AGID

Agenzia per l'Italia Digitale

Ufficio del difensore civico per il digitale

Oggetto: Comunicazione relativa alla Segnalazione n. 68/2019 - Amministrazione segnalata: Agenzia delle dogane- Qualificazione tematica: Uso delle tecnologie - Protocollo n. 6817 del 17/05/2019.

Gent.mo Segnalante, si riporta quanto da Lei rappresentato *"Sebbene sia avvocato ed abbia la pec, i file pdf.pm7, non si aprono, perché, verosimilmente necessitano della firma digitale, che non è obbligatoria, nemmeno per gli avvocati. Vogliate, pertanto, creare un'applicazione fruibile da tutti, per aprire tale versione del pdf. distinti saluti"*.

Si premette che il Difensore civico per il digitale ha il compito di raccogliere tutte le segnalazioni relative alle presunte violazioni del Codice dell'Amministrazione Digitale, o di ogni altra norma in materia di digitalizzazione ed innovazione, a garanzia dei diritti digitali dei cittadini e delle imprese. L'Ufficio del difensore civico per il digitale è stato istituito presso AgID con l'articolo 17, comma 1-quater del Codice dell'Amministrazione Digitale. I principali ambiti di tutela per il cittadino e le imprese riguardano l'uso delle tecnologie, l'identità digitale, il domicilio digitale, i pagamenti con le modalità informatiche e la comunicazione mediante le tecnologie dell'informazione. Si specifica che il Difensore non risolve o media eventuali controversie tra il cittadino e la pubblica amministrazione; non può sostituirsi alla pubblica amministrazione nell'espletamento dell'attività richiesta dal cittadino; non svolge attività di supporto riguardo il malfunzionamento di soluzioni applicative utilizzate dalle pubbliche amministrazioni per l'erogazione di servizi on line (non è un servizio di help desk); non sostituisce l'Ufficio per i rapporti con il pubblico presente in ciascuna amministrazione.

Venendo al merito della questione segnalata, dall'esame di quanto da Lei rappresentato, emerge che non si evidenziano presunte violazioni di normative in materia ICT, ma semplicemente una richiesta di tipo tecnico. Pertanto si ritiene che quanto segnalato non rientri nelle funzioni attribuite al Difensore, con conseguente archiviazione della Segnalazione.

Tuttavia al fine di fornire, comunque, un supporto informativo al Segnalante, si fa presente che un documento con estensione ".p7m" identifica un documento informatico che è stato

sottoscritto con firma digitale (di tipo CADES); come indicato nella Guida concernente “l’Apposizione di firme e informazioni su documenti firmati” (alla quale peraltro si rinvia per maggiori informazioni http://www.agid.gov.it/sites/default/files/linee_guida/firme_multiple_1.pdf) , ove si precisa che “la firma digitale consiste nella creazione di un file, definito “busta crittografica”, che racchiude al suo interno il documento originale, l’evidenza informatica della firma e la chiave per la verifica della stessa, che, a sua volta, è contenuta nel certificato emesso a nome del sottoscrittore”.

La visualizzazione del contenuto della “busta crittografica” CADES è resa possibile “da idonei software” (come quelli utilizzati per sottoscrivere con firma digitale) che sono “in grado di “sbustare” il documento sottoscritto”.

Restiamo fiduciosi di averle comunque fornito un utile supporto informativo.

Cordiali saluti

Massimo Macchia